

OGGETTO: ACCORDO DI SETTORE 2006-2009 SOTTOSCRITTO IN DATA 08.02.2011. INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE PER L'ANNO 2017 DELL'INDENNITA' AREA DIRETTIVA.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sottoscrizione, in data 10.01.2007, dell'accordo di settore 2002-2005 dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali che tratta di indennità e produttività dei comuni.

Visto l'accordo integrativo dd. 08.02.2011, su indennità e produttività dei Comuni, accordo che integra in variazione le tipologie e le misure già accordate precedentemente.

Rilevato che tale accordo disciplina i seguenti aspetti del rapporto di lavoro del personale dipendente dell'area non dirigenziale:

- Indennità
- Posizioni organizzative
- Produttività

Richiamato in particolare quanto disposto dai seguenti articoli:

- art. 12 il quale stabilisce che entro il 31 gennaio di ogni anno le Amministrazioni comunali individuano le posizioni di lavoro appartenenti al livello evoluto della categoria C) e alla categoria D) che possono beneficiare dell'indennità per area direttiva.
- art. 11 il quale precisa che l'area direttiva è attribuita alle posizioni di lavoro sopra indicate in presenza di uno o più dei seguenti elementi:
  - a) specializzazione, che evidenzia il grado di conoscenza, talvolta esclusivo, delle problematiche inerenti la posizione di lavoro rivestita, ivi compresa l'attività di consulenza;
  - b) particolare discrezionalità ed autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate;
  - c) complessità del processo decisionale derivante dall'applicazione di normative, procedure e tecnologie soggette a variazione ed innovativa;
  - d) Coordinamento di gruppi di lavoro e settori o progetti.

Ricordato che l'indennità di area direttiva è differenziata in ragione della sussistenza o meno dei suddetti elementi e che in ragione di ciò, alle diverse posizioni sono attribuiti dei punteggi, e che il fondo complessivo, diviso per la somma dei punteggi assegnati a ciascuna area direttiva, determina il "valore economico per punto di pesatura", moltiplicando questo valore per il singolo punteggio di area si ottiene l'importo attribuito a ciascuna area direttiva.

Osservato che nel Comune vi sono due figure inquadrate nella categoria C evoluto che si ritiene debbano beneficiare dell'indennità direttiva, figure che corrispondono a dipendenti con qualifica apicale all'interno di ciascuna unità organizzativa, svolgono autonomamente funzioni di responsabili di procedimento risultando tutti assegnatari dei poteri di firma.

Ritenuto di confermare l'individuazione delle posizioni lavorative che possono beneficiare dell'indennità direttiva come sotto indicato, ciò tenuto debito anche di quanto stabilito nei decreti sindacali di attribuzione per l'anno 2017 delle relative competenze:

- Collaboratore bibliotecario CE4 biblioteca comunale;
- Collaboratore amministrativo CE3 responsabile ufficio demografici (elettorale, stato civile, anagrafe, leva), attività economiche (commercio, esercizi pubblici fino alla data di attivazione della gestione associata fino al 31/05/2017) e statistica.

Evidenziato che si tratta di posizioni particolarmente rilevanti per l'Amministrazione comunale in quanto presentano i seguenti elementi principali richiesti dall'art. 10 dell'Accordo di settore:

- specializzazione in riferimento alle problematiche inerenti la posizione rivestita;
- discrezionalità ed autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate, trattandosi di personale a cui sono state attribuite funzioni proprie di gestione amministrativa;
- complessità del processo decisionale derivante dall'applicazione di normative e tecnologie in continuo mutamento.

Ricordato che l'indennità è poi differenziata secondo il livello di responsabilità, la complessità delle competenze attribuite e la specializzazione richiesta dai compiti affidati.

Rilevato che le relative somme verranno ripartite secondo le schede generali di giudizio e di attribuzione ai singoli beneficiari dei relativi compensi, così come predisposte dal Segretario Comunale.

Di dare atto che si terrà in debito conto l'impegno orario garantito dai singoli dipendenti, il servizio prestato nell'anno oltre che la data di effettiva assunzione di responsabilità di firma e di gestione del P.E.G., definendo il riconoscimento della maggiorazione prevista dal comma 4 del citato art. 10 a vantaggio di tutte e quattro delle figure interessate in forma diversificata.

Provveduto a quantificare in euro 4.800,00.- il fondo delle indennità per area direttiva, per l'anno 2017, in base ai parametri di cui alla tabella A dell'art. 10 dell'accordo di settore 2006-2009, determinato come segue: il fondo viene costituito moltiplicando il valore base di 2.400,00 euro per il numero di dipendenti inquadrati in categoria C evoluto in servizio attivo al 1 giugno dell'anno precedente a quello di competenza del fondo (e cioè al 2016), pari a 2.

Dato atto che in base a quanto disposto dall'art. 10 (indennità per area direttiva), comma 6 dell'accordo di settore 2006-2009, l'importo complessivamente erogato non potrà superare l'importo totale del fondo, calcolato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo e l'importo massimo pro capite non potrà mai superare € 4.400,00, come previsto dall'art. 121 del CCPL 20 ottobre 2003, ciò anche in presenza di maggiorazione riconosciuta ai sensi del comma 3 (min 10% max 100%) dell'accordo (incaricato assegnatario di funzioni che impegnano l'ente verso l'esterno e gestione di atti programmatici di indirizzo).

Visto l'accordo di settore siglato in data 10 gennaio 2007 e in data 08.02.2011.

Visto il Regolamento organico del personale dipendente vigente.

Visto inoltre il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i..

Preso atto che la spesa trova imputazione, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i., al capitolo 2663/00 del bilancio 2017 che presenta adeguata disponibilità.

Dato atto che al presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. «Piano straordinario contro le mafie» recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Verificato che alla Gestione Associata ambito “Alta Val di Sole” sono stati assegnati n. 2 Segretari Comunali con i ruoli di Segretario Generale e Vicesegretario e che in caso di assenza dell'uno o dell'altro le funzioni assegnate ai singoli Segretari devono essere svolte dal Segretario presente.

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 29 dd. 12.04.2017, con cui è stato adottato l'atto programmatico di indirizzo per l'anno 2017, individuando gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed affidando agli stessi le competenze di cui al D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L.

Considerato che l'atto di indirizzo sopra richiamato attribuisce alla Giunta comunale la competenza in materia di affidamenti di incarichi di progettazione.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale;
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Segretario comunale, in assenza del Responsabile del Servizio; entrambi espressi ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Vista l'attestazione di copertura finanziaria resa dal Segretario comunale, in assenza del Responsabile del Servizio Responsabile, espressa ai sensi dell'articolo 19 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. e i..

Visto lo Statuto Comunale .

Visto il Regolamento di Contabilità .

Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano,

## D E L I B E R A

1. Di individuare, per quanto esposto in premessa, le posizioni di lavoro che potranno beneficiare dell'indennità per area direttiva per l'anno 2017, secondo le modalità e i criteri specificati nell'Accordo di settore, nelle seguenti :
  - Collaboratore bibliotecario CE4 biblioteca comunale;
  - Collaboratore amministrativo CE3 responsabile ufficio demografici (elettorale, stato civile, anagrafe, leva), attività economiche (commercio, esercizi pubblici) solo fino al 31/05/2017 e statistica.
2. Di quantificare il fondo a disposizione per l'indennità per area direttiva in € 4.800,00.-, tenendo presente che l'importo complessivamente erogabile non potrà superare l'importo totale del fondo calcolato ai sensi dell'accordo di settore 2006-2009, art. 10, comma 7, e l'importo massimo pro capite non può mai superare € 4.400,00 – limite massimo assoluto dell'indennità - così come previsto dall'art. 121 del CCPL 20 ottobre 2003, ciò anche in presenza di eventuale maggiorazione riconosciuta ai sensi dell'art. 10, comma 3 (min 10% max 100%).
3. Di stabilire che l'indennità di area direttiva massima potenzialmente spettante per l'anno 2017 (a decorrere dal 01 gennaio 2017) negli importi sotto indicati per complessivi presunti Euro 6.000,00 verrà corrisposta in un'unica soluzione nell'anno 2018, a seguito valutazione annuale che verrà effettuata sulla base dell'allegata scheda valutativa fatte salve eventuali successive disposizioni che potranno essere introdotte de successivi Accordi di Settore integrativi.
4. Di evidenziare che sulla base del nuovo principio contabile della competenza economica potenziata, l'obbligazione di cui al punto 3 è giuridicamente perfezionata nell'anno 2017, finanziata con FPV 2017 ed imputata sul bilancio pluriennale 2017-2019 anno 2018 per l'importo di Euro 6.000,00.= al capitolo 2663/00.
5. Di dare atto che la liquidazione dell'area direttiva verrà effettuata nell'anno 2018 mediante determinazione del Responsabile del Servizio Personale.
6. Di informare le organizzazioni sindacali interne dell'avvenuta individuazione delle posizioni di lavoro che possono beneficiare dell'indennità per area direttiva e della misura delle stesse.
7. Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
8. Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L

Di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- b) ricorso al Giudice del Lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'articolo 63 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell'articolo 409 c.p.c. E' data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 410 e seguenti del c.p.c.